



In collaborazione con



IL RUOLO DEL DOCENTE NELLA SCUOLA DELL'INCLUSIONE

Incontri di riflessione e informazione
18 Novembre 2020 – 4 Dicembre 2020

INCLUSIONE e PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA



► Scuola Polo per l'inclusione per la provincial di Monza e Brianza

► CTS

► Centri Territoriali per l'Inclusione che nella provincial di Monza e Brianza sono tre

► CTI MONZA OVEST

► CTI MONZA CENTRO

► CTI MONZA EST



CONTATTI

<https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/>



@
scuolapoloinclusione@scuolarodari.edu.it****



@
ctsnt.monzaebrianza@gmail.com



@
cticentro@ctimonzabrianza.it
ctiest@ctimonzabrianza.it
natalino.gimmelli@ctimonzabrianza.it
anna.anelli@ctimonzabrianza.it

Il Sito Web del CTS

INDIRIZZO DEL SITO

<https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/>


The screenshot shows the homepage of the CTS/CTI Monza e Brianza website. At the top, there is a navigation bar with links for Contatti, Mappa del sito, Accessibilità, Glossario, Crediti, Statistiche di accessi, and Accesso caselle di posta. The main header features the CTS logo and the title "CTS/CTI Monza e Brianza" with the subtitle "Questo è il sito del CTS e dei CTI della provincia di Monza e Brianza". Below the header is a secondary navigation bar with links for Home, Chi siamo, Formazione e gruppi di lavoro, Il nostro canale Youtube, and Log in, along with a search bar labeled "Cerca...". The left sidebar contains a menu with sections: CTS (CTS di Monza e Brianza), Poli per l'inclusione (Ambito Territoriale 27, Ambito Territoriale 28), Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI Monza Ovest, CTI Monza Centro, CTI Monza Est), and Materiali dei corsi (Materiali dei corsi). The main content area displays three logos: the CTS logo, the CTI di Monza e Brianza logo, and a map of the province divided into Ovest, Centro, and Est. Below these are two promotional boxes: one for the "V° CONVEGNO PROVINCIALE CTS MONZA E BRIANZA 21 APRILE 2017" with the title "Materiali del convegno", and another for a course titled "Il CTS di MONZA e BRIANZA Organizza il corso: DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO: CONOSCERE IL PROBLEMA AIUTARE GLI ALUNNI". On the right side, there is a "Link cts-cti" section with logos for "Sportelli orientamento e consulenza", "SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO", and "SPORTELLO VERBALE LOGIE INCLUSIONE". At the bottom right, there is a logo for "Scolastico per la Lombardia Monza e Brianza".

IL RUOLO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO

LA NORMATIVA SCOLASTICA IN TEMA DI DISABILITA'

Maria Cristina Tebaldi

18 novembre 2020



IL RUOLO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO NEL CONTESTO DELLA NORMATIVA SULL'INCLUSIONE

- Nel contesto di un incontro dedicato al **ruolo del docente di sostegno**, una riflessione, come questa, sulla **normativa** deve tener conto del fatto che non si riscontra una vera e propria disciplina organica riferita a tale ruolo. La **normativa è centrata sull'inclusione**. Il ruolo del docente di sostegno si ricostruisce, perciò, considerando nel suo insieme tale normativa. Sul presupposto che **nella sua attuazione il docente di sostegno trova il suo ruolo**, fermo restando che la responsabilità dell'inclusione ricade su tutti i docenti del Consiglio di classe
- Perciò, in questo intervento si andrà a mettere in evidenza il **ruolo del docente di sostegno nel contesto della normativa sull'inclusione**

PRINCIPI ED EVOLUZIONE STORICA
DELLA NORMATIVA SULL'INCLUSIONE.
LE FONTI



IL RETROTERRA COSTITUZIONALE

- La tutela dei diritti fondamentali (art. 2)
- Il principio di eguaglianza formale (art 3, c. 1)
- Il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, c. 2)
- Il diritto all'istruzione (art. 34)



UN ADEGUAMENTO CHE TARDA

- Ancora negli anni '60, molte delle persone che oggi definiamo DVA non accedevano alla scuola o erano collocate in scuole speciali
- Nel '71 la legge fissa il principio secondo cui la scuola «di tutti» deve aprirsi anche ai DVA. Però: a) sono esclusi i casi «difficili»; b) molti DVA confluiscono in classi speciali (previste ad es. dalla l. 1859/1962 istitutiva della scuola media)
- Nel '77 sono abolite le classi speciali, resta però l'esclusione dei casi «difficili»
- Nel 1987, con la decisione 215, interviene la Corte costituzionale cancellando la possibilità di escludere i casi «difficili» (vedasi slide seguente)
- L'inserimento dei DVA nella scuola è a questo punto formalmente garantito e troverà uno specifico riferimento nella l. 104 del 1992


UNA DECISIONE FONDAMENTALE

Con la **sentenza 215 del 1987** la Corte costituzionale ha stabilito che **in *nessun caso* un disabile può essere escluso dalla scuola**

Una studentessa diciottenne disabile non era stata ammessa a ripetere l'anno perché la scuola (un istituto professionale) l'aveva ritenuto «non utile». La Corte ha stabilito che la frequenza alla scuola va *assicurata* ai portatori handicap perché la scuola è aperta a *tutti* (art. 34) ed è in gioco un diritto fondamentale (art. 2) la cui tutela è essenziale per il pieno sviluppo della persona (art. 3, c. 2)

UNA TUTELA CHE SI ESTENDE MA CHE PER I DVA MANTIENE TRATTI PECULIARI

Nel tempo si è progressivamente sviluppata una tutela ad hoc non solo degli studenti con **DISABILITA'** ma di tutti quelli che oggi definiamo con *bisogni educativi speciali* (BES). La tutela degli alunni con disabilità mantiene però tratti peculiari; basti pensare al docente di sostegno, ma non si tratta solo di questo



LE FONTI

A livello legislativo, la disciplina concernente gli studenti con disabilità è contenuta anzitutto nei seguenti atti:

- **Legge n. 104** del 5 febbraio 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'**integrazione** sociale e i diritti delle persone **handicappate**). In particolare gli artt. 12, 13, 14, 15 e 16
- **Decreto legislativo n. 66** del 13 aprile 2017 (Norme per la promozione dell'**inclusione** scolastica degli studenti con **disabilità**)
- **Decreto legislativo n. 96** del 1 agosto 2019 (Disposizioni integrative e correttive al decreto n. 66/2017)

LE INDICAZIONI MINISTERIALI

- Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009)
- Ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001. In particolare l'art. 15




LA CERTIFICAZIONE
DEGLI STUDENTI con
DISABILITA'



LA CERTIFICAZIONE

- E' **DISABILE** lo studente certificato come tale
- **Procedimento** di certificazione:



Nella certificazione è indicata la sua «durata» (alla scadenza, la procedura va rinnovata)

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- La legge prevede che la certificazione sia accompagnata da un **profilo di funzionamento su base ICF** redatto dalla commissione medica (art. 12 c. 5 l. 104, come modificato dal decreto 66, con entrata in vigore prevista il primo gennaio 2019 ma poi differita dalla l. 145/2018 al primo settembre 2019). Fino al decreto 66 era previsto che fosse accompagnata dalla **diagnosi funzionale** e dal **profilo dinamico-funzionale**
- Al momento, peraltro, nelle scuole, in mancanza dei profili di funzionamento, si utilizzano ancora le diagnosi funzionali (e, ove sussistenti, i profili dinamico-funzionali)
- Il profilo di funzionamento va «aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione» (art. 5 decreto 66)



GLI STUDENTI CON
DISABILITA'




UN INSIEME ETEROGENEO

- Al di là della distinzione fondamentale tra stato di **handicap** e stato di **handicap grave**, possiamo notare che i disabili certificati, che sono più del 3% degli studenti, sono per **2/3 maschi** (*Report Istat 2019 sull'inclusione scolastica 2017-2018*),
- Quanto al tipo di disabilità, essi costituiscono un **insieme assai eterogeneo**. Possiamo anzitutto distinguere: disabilità **fisica**; disabilità **sensoriale**; disabilità **psichica** (in alcuni casi vi può essere co-morbilità)

I DISABILI PSICHICI

- La categoria più numerosa è quella dei disabili (solo o anche) psichici: sono **oltre il 90% del totale** (*Report Istat cit.*)
- Tra i disabili psichici troviamo studenti con **problemi e bisogni molto diversi**: cognitivi, comportamentali, relazionali...
- E' molto rilevante ad esempio la distinzione tra quelli **con QI nella norma (o superiore)** e quelli **con «ritardo»**, perché gli ostacoli che incontrano nel percorso scolastico sono assai diversi
- Ci sono poi disabili con esigenze particolarissime come quelli affetti da **disturbi dello spettro autistico**

UNA CATEGORIA IN CRESCITA NUMERICA




L'INTERVENTO DI SOSTEGNO



DALLA CERTIFICAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO

- Ricevuta la certificazione, la scuola deve procedere alla registrazione del caso su apposita piattaforma
- Effettuata la registrazione, dopo una serie di passaggi, la scuola assegna al caso il docente di sostegno
- Nella fase che va dalla ricezione della certificazione all'assegnazione al caso del docente di sostegno *assume un particolare ruolo il referente per l'inclusione (se nominato)*
- Sulla base della certificazione, la famiglia può ottenere anche l'assegnazione di un educatore, o di un assistente alla comunicazione in caso di handicap sensoriale



IL DOCENTE DI SOSTEGNO

INTRODUZIONE ALLA FIGURA

- Di regola ha la relativa **specializzazione**. Tuttavia «l'utilizzazione in posti di sostegno di **docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione** è consentita qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati» (art. 14 l. 104). Nell'anno 2017-2018, i non specializzati erano circa 1/3 del totale (*Report Istat 2019 cit.*)
- **Segue lo studente per il previsto numero di ore** collaborando con i docenti curricolari secondo quanto indicato dal PEI. Si ricordi che **la responsabilità dell'inclusione ricade su tutti i docenti del Consiglio di classe**
- Peraltro, è **sulla classe**: «i docenti di sostegno assumono la contitolarità ... delle classi in cui operano» (art. 13, c. 6, l. 104)

DOCENTE DI SOSTEGNO E ALTRE FIGURE EDUCATIVE SUL CASO

- La l. 104 (art. 13 c. 39) prevede che gli studenti disabili siano seguiti dai **docenti di sostegno**, nonché da **educatori e assistenti alla comunicazione**
- Sono **figure da tenere distinte**. In particolare il docente di sostegno ha una posizione diversa rispetto all'**educatore** o all'**assistente alla comunicazione** perché questi ultimi ***non sono «docenti» e non sono dipendenti della scuola***. Inoltre, mentre la presenza del docente di sostegno è *obbligatoria*, quella dell'educatore e dell'assistente alla comunicazione è *eventuale*
- L'educatore e l'assistente alla comunicazione seguono lo studente rapportandosi da un lato con la comunità scolastica e dall'altro con l'ente da cui dipendono e i servizi sociali

QUANTE ORE DI SOSTEGNO?

- In linea di principio, il numero delle ore di sostegno dipende dalle peculiarità di ciascun caso. Se la certificazione parla di handicap grave le ore dovrebbero essere di più
- In concreto, per ogni caso registrato sulla piattaforma la scuola (di fatto: il *referente*) «chiede» un certo numero di ore. Su tale base l'Ufficio scolastico prevede per ciascuna scuola un monte-ore totale di sostegno. Infine la scuola (di fatto *il referente* rapportandosi col dirigente) ripartisce le ore di sostegno tra i diversi casi sulla base dei piani individuali

RAPPORTO TRA LE ORE DI SOSTEGNO E IL NUMERO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO

- Secondo il *Report Istat* cit. ci sono circa 1,5 alunni con disabilità per docente di sostegno
- Il numero di ore per caso è più alto nella primaria, dove si ha una media di 15 ore di sostegno per studente (*Report Istat* cit.). Nella secondaria di secondo grado si può arrivare a meno di 10 (di regola sono 9 per i casi di handicap «non grave»)
- Di regola si fa riferimento alla «cattedra» (22 ore nella primaria, 18 nella secondaria) e si assegna un numero di ore pari o inferiore (spesso il 50%) a seconda della gravità. Il monte ore va indicato e giustificato nel PEI. Se c'è in classe un educatore/assistente alla comunicazione, se ne tiene conto nel determinare le ore di sostegno

C'è il diritto ad avere un dato numero di ore?



Corte costituzionale 80/2010: il legislatore non può prevedere vincoli al numero delle ore di sostegno per esigenze di risparmio (è annullata la disposizione della Finanziaria per il 2008 che imponeva di non superare il rapporto di un docente di sostegno per due disabili)

- Secondo la giurisprudenza il numero delle ore di sostegno deve essere «congruo» rispetto alle necessità del caso. Ci sono a riguardo controversie (dal *Report Istat 2019* cit. risulta che il 5% delle famiglie ha fatto ricorso in Tribunale per avere «più ore»)
- In alcuni casi di particolare gravità i tribunali hanno ritenuto necessario un numero di ore pari a quelle di frequenza scolastica (cfr. TAR Toscana 54/2014)

IL SOSTEGNO NELLA DDI



- Nel **Piano scuola 2020-2021** e nelle **Linee guida per la Didattica digitale integrata** si propone il ricorso alla DDI: didattica parte in presenza e parte a distanza. Essa è *obbligatoria* per la secondaria di secondo grado, *eventuale* per gli altri ordini di scuola
- Anche dove si attua la DDI, però, per gli studenti con disabilità, si indica come *priorità* quella di garantire «adottando tutte le misure organizzative ... possibili, sentite le famiglie ... la **presenza quotidiana** a scuola degli alunni ... con disabilità» **con accanto il docente di sostegno secondo il monte-ore previsto**

IL SOSTEGNO NEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020

- Nel DPCM la didattica si differenzia a seconda delle zone

ZONE GIALLE E ARANCIONE

Nulla cambia per le scuola dell'infanzia, le scuole primarie e quelle secondarie di primo grado (DDI facoltativa)

Per le **scuole secondarie di secondo grado**, invece, la **didattica in presenza** può aversi solo nei laboratori e «in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli *alunni con disabilità*»

ZONE ROSSE

Nulla cambia per le scuola dell'infanzia, le primarie e il primo anno della scuola secondaria di primo grado (DDI facoltativa)

A partire dal secondo anno della secondaria di primo grado, invece, la **didattica in presenza** può aversi solo nei laboratori e «in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli *alunni con disabilità*».

- In relazione a ciò deve svilupparsi l'intervento di sostegno in presenza o a distanza

EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE: LA REDAZIONE DEL PEI



Tutti gli studenti certificati come DVA devono avere un PEI (art. 12 l. 104)

Il PEI è approvato **in via provvisoria entro giugno** (dell'anno precedente) e **in via definitiva**, di norma, **non oltre il mese di ottobre** (art. 7 c. 2 del decreto 66 come modificato dal decreto 96), secondo la procedura di cui *infra*. Alcuni fattori, come la tardiva nomina del docente di sostegno, possono giustificare una **approvazione tardiva**

La **stesura è curata dal docente di sostegno** (col supporto del *referente* e del *dipartimento* se previsti) secondo la procedura della slide seguente


DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DEL PEI

Analisi del profilo di funzionamento, o della diagnosi funzionale, «documento propedeutico» (art. 5 decreto 66). Recepimento della versione provvisoria

Osservazione del caso. Costruzione/valorizzazione della «rete» con la famiglia, chi ha in cura lo studente, i servizi che lo assistono, l'educatore ecc.

Redazione di un testo base. Condivisione dello stesso con la rete (art. 7 decreto 66)

Approvazione: *«Il PEI ... è ... approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione»: GLO (art. 7, c. 2, decreto 66 come modificato dal decreto 96) «composto ... dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori ... delle figure professionali ... (e) degli studenti (DVA)» (art. 9 decreto 66 come modificato dal decreto 96)*



DUE TIPI DI PEI (solo per la secondaria di secondo grado)

Art. 15 ordinanza n. 90/2001

A obiettivi minimi-essenziali

- *Definizione:* gli obiettivi sono gli stessi previsti per la classe o comunque minimi-essenziali (con eventuali riduzioni per alcune materie)
- *Quando lo si adotta?* In tutti i casi, salvo che si debba ricorrere a una programmazione differenziata
- *Conseguenze sul valore del titolo di studio:* nessuna
- *Peculiarità procedimento:* nessuna

Con programmazione differenziata

- *Definizione:* gli obiettivi *non sono* gli stessi previsti per la classe o minimi-essenziali, sono invece definiti esclusivamente sulla base delle peculiarità del caso
- *Quando lo si adotta?* Quando la disabilità impedisce allo studente di seguire una programmazione a obiettivi minimi-essenziali (esempio: «ritardo» mentale)
- *Conseguenze sul valore del titolo di studio:* lo studente alla fine del percorso ottiene un mero attestato di frequenza
- *Peculiarità procedimento:* la famiglia può rifiutare; in tal caso gli obiettivi del PEI dovranno essere gli stessi previsti per la classe o comunque minimi-essenziali

In ogni tempo si può passare da una programmazione a obiettivi minimi a una differenziata e viceversa

LA PROGRAMMAZIONE VINCOLA

- La programmazione individuale va rispettata (se non risulta adeguata, la si modifica)
- Altrimenti l'eventuale non ammissione alla classe successiva potrebbe essere illegittima. Sul punto ci sono pronunce «severe» (cfr. TAR Liguria 1178/2012; TAR Toscana 1719/2012) e altre che invece in casi particolari ammettono la bocciatura anche se vi è stata parziale non attuazione (TAR Lombardia 857/2018)



STRUMENTI GENERALI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE

IL GLI E IL PAI



IL GLI



- A seguito della circolare n. 8 del 2013 il GLHI previsto dalla l. 104 ha assunto la denominazione di GLI (*Gruppo di lavoro per l'inclusione*) e i suoi compiti sono stati estesi «alle problematiche relative a tutti i BES»
- **Ogni scuola deve avere un GLI** (art. 15 l. 104 come ridefinito dal decreto 66). Il GLI è **luogo di monitoraggio e confronto in ordine a ciò che la scuola fa in materia di inclusione**. Esso inoltre formula proposte in ordine al PAI (circolare n. 8). Il PTOF può dare indicazioni circa il GLI (ad esempio: con quale frequenza va convocato)

COMPOSIZIONE DEL GLI

Né la l. 104 né la circolare n. 8 indicano precisamente la composizione del GLI. L'idea di fondo è che debba raccogliere tutte le risorse interne e esterne alla scuola utili rispetto ai suoi compiti

L'art. 15, c. 8, della l. 104 dà comunque un'indicazione di massima:

fanno parte del GLI, oltre al referente o ai referenti per l'inclusione se nominati,

- **dirigente**
- **docenti di sostegno**
- **(alcuni) docenti curricolari** (es. i coordinatori di classe)
- **personale delle ASL**

offrono consulenza e supporto all'attività del GLI


- **studenti e genitori**
- **associazioni**

IL PAI

- Il PAI – Piano per l'inclusione – è previsto oggi dall'art. 8 del decreto 66
- In base all'art. 8 ogni scuola deve avere un PAI predisposto annualmente
- Il PAI, atto interno finalizzato all'auto-conoscenza e alla pianificazione (come lo definisce la nota Miur del 27/6/2013), definisce le risorse per l'inclusione e il loro utilizzo ai fini del suo innalzamento. Esiste un apposito format predisposto dall'ufficio scolastico

UN SISTEMA COMPLESSO

Vi sono molteplici rapporti tra il GLI e il PAI



Relatore: Biagio Capuano

Ruolo e funzione del docente di sostegno

- E' il docente dell'intera classe (**art.13 c. 6 L.104/92**).
- E' contitolare delle sezioni/classi in cui opera.
- Partecipa alla programmazione educativa e didattica, all'elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei C.d.c. e del C.d.d.
(T.U. 297/94).
- Partecipa alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe (**art.15 comma 10 dell'O.M. 90 del 21/5/2001**).

Ruolo e funzione del docente di sostegno

LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA', 2009

Il docente è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, collabora con l'insegnante curricolare e con il C.d.c. affinché **l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.**

Sottolinea il valore dell'integrazione scolastica come frutto dello scambio relazionale fra alunni con disabilità e compagni, **l'importanza pedagogica di questo rapporto si realizza in classe.**

Ribadisce che **solo eccezionalmente**, nell'interesse dell'alunno, bisogna prevedere l'uscita dalla classe.

Il documento disapprova alcune prassi negative: *«La costituzione di gruppi laboratoriali che accolgano più alunni con disabilità (o, peggio, soltanto) per quote orarie anche minime, per prolungati e reiterati periodi dell'anno scolastico».*

COMPITI PROFESSIONALI

Insieme ai colleghi contribuisce alla compilazione dei documenti specifici relativi alla persona con disabilità, quali il Profilo Dinamico Funzionale, il Piano Educativo Individualizzato, con la collaborazione delle altre figure non docenti presenti nel contesto scolastico, degli operatori dell'ATS, della famiglia e degli operatori dell'extrascuola. *Le famiglie hanno diritto di partecipare alla formulazione e alla verifica del PDF e del PEI (art 12 c. 5 L. 104/92 - Decreti attuativi L.107/15 n.66) e hanno diritto a consultare la documentazione.*

Coordina il progetto di integrazione attraverso:

- momenti di impegno diretto con l'alunno con disabilità
- momenti di collaborazione con i colleghi
- momenti di osservazione, documentazione e riflessione sul lavoro

Partecipa a tutte le riunioni previste dalla normale attività di insegnante (Collegi, Consigli di Classe...) oltre che ai gruppi di lavoro previsti dalla normativa.

COMPITI PROFESSIONALI

Cura i contatti con tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione di un progetto educativo che consideri l'alunno nella sua globalità, in particolare con l'Ente pubblico, l'ATS, i servizi socio-assistenziali e le realtà culturali, ricreative, sportive del territorio.

Gestisce i rapporti con la famiglia, costruendo un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla restituzione di una immagine dell'alunno che ne comprenda le difficoltà, ma soprattutto le potenzialità e le risorse, in una prospettiva che guarda ad un futuro di autonomia e di persona adulta. Nella sua attività punta anche a riconoscere e ad attivare le risorse della famiglia, per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie.

Cura i rapporti con altre scuole, per la costruzione di percorsi di continuità educativa in fase di passaggio, prevedendo forme di consultazione tra insegnanti e per la realizzazione di progetti specifici, nell'ambito di forme di collaborazione in rete, secondo quanto previsto dal regolamento sull'autonomia scolastica.

RIASSUMENDO...

*Quindi qual è il ruolo
dell'insegnante di sostegno
in un'ottica inclusiva?*

Questi bambini nascono due volte: Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile. la seconda dipende da voi, da quello che saprete dare. Sono nati due volte e il percorso sarà più tormentato. Ma alla fine anche per voi sarà una rinascita”.

Nati due volte” di Giuseppe Pontiggia



P.E.I.

**Piano
Educativo
Individualizzato**

STRUTTURA DEL P.E.I



LA STRUTTURA DEL PEI

è complessa e si configura come

MAPPA ragionata di tutti i progetti d'intervento :

- didattico-educativi,
- riabilitativi,
- di socializzazione ,
- di integrazione finalizzata tra scuola ed extra – scuola.

LA STESURA DEL P.E.I



- P.E.I. è redatto, **CONGIUNTAMENTE** dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
- I soggetti che lo redigono, propongono, ciascuno in base alla propria competenza, e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione.
- Il P.E.I. **non è un documento immutabile**: viene analizzato ogni anno e nel corso dello stesso anno scolastico per valutarne l'efficacia, e modificato per tenere conto dei risultati raggiunti dall'allievo, per aggiornare o confermare gli obiettivi e per adattarlo a necessità emerse durante l'anno.

QUANDO SI FA?

- Dopo un periodo iniziale di osservazione (di norma non superiore a due mesi).
- Dopo l'approvazione (firma) del consiglio di classe. Il P.E.I. va sottoposto all'approvazione (firma) della famiglia.
- Scadenza ANNUALE.

COSA CONTIENE?

Nella stesura dei PEI dovranno essere individuati:


1. Gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento favorevole;
2. Gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola/lavoro;
3. Le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
4. Le modalità di coordinamento degli interventi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

A COSA SERVE?

- **Il P.E.I. E' LA BUSSOLA CHE GUIDERA' IL PERCORSO SCOLASTICO DELL'ALUNNO IN SITUAZIONE DI DIVERSABILITA'** e, quindi ,dovrà essere finalizzato a fargli raggiungere , in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una progressione di traguardi intermedi- obiettivi di : Autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitivi, comunicativi ed espressivi, e di conquista di abilità operative; utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati.
- **Il P.E.I. non è un documento immutabile**: viene analizzato ogni anno e nel corso dello stesso anno scolastico per valutarne l'efficacia, e modificato per tenere conto dei risultati raggiunti dall'allievo, per aggiornare o confermare gli obiettivi e per adattarlo a necessità emerse durante l'anno.

LA PROGRAMMAZIONE

Valutazione



MODALITA DI VALUTAZIONE (**OBIETTIVI MINIMI**)

«**UGUALE**» A QUELLA DI TUTTI I COMPAGNI (art .13 O.M.90/2001)

Si ha quando lo studente con diversabilità segue la programmazione della classe (**OBIETTIVI MINIMI**), anche se ottenuta **con modalità specifiche**, ad esempio strutturando le spiegazioni e le verifiche in modo differente (scritte invece che orali, con schemi ,domande guida e supporti grafici) o svolgendo le prove in tempi più lunghi ovvero accorciando la prova di verifica. L'art.16, comma 3 della legge 104/92 specifica che per gli alunni diversamente abili sono previste **PROVE EQUIPPOLENTI** e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione oltre all'insegnante di sostegno .

VALUTAZIONE DIFFERENZIATA (ART.15 O.M.90/2001)

Se lo studente ha intrapreso un percorso **DIFFERENZIATO**, dopo un primo periodo di osservazione (in genere entro il primo trimestre o quadrimestre) il C.d.C. PROPONE alla famiglia la modalità di valutazione che ritiene sia più adeguata allo sviluppo delle potenzialità del ragazzo.

La proposta di una valutazione "differenziata" si effettua OGNI ANNO con lettera scritta nella quale **la famiglia è invitata ad esprimere la sua opinione** inviando alla scuola, entro una data definita dall'istituto stesso, la comunicazione scritta sulla valutazione scelta. È importante segnalare sul registro dei verbali che l'allievo è valutato ai sensi dell'art.15. La valutazione differenziata porta al rilascio di un ATTESTATO delle COMPETENZE raggiunte, certificabili dalla scuola stessa sulla base di modelli strutturati dal Ministero.

PEI



DAD

I docenti di sostegno sono invitati ad Individuare e concordare con i docenti del Consiglio di Classe le attività e le modalità con cui svolgere la didattica a distanza, nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ogni singolo alunno.

CONCLUSIONI



IL DECRETO 66/2017 RIBADISCE CHE :

Il P.E.I. si pone a strumento e a servizio di chi presta la cura, consentendo di definire non solo i bisogni (speciali o no) ma soprattutto le potenzialità dell'allievo e di orientare e ri-orientare, conseguentemente anche la prassi educativa.

Se si guarda al P.E.I senza avere davanti a sé l'orizzonte di un **PROGETTO DI VITA DELL'ALUNNO** si rischia di "chiudere" l'identità, la vita, la persona stessa, in un resoconto burocratico e quindi in giudizi e limitazioni.



CONTATTI

<https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/>



@

scuolapoloinclusione@scuolarodari.edu.it****



@

ctsnt.monzaebrianza@gmail.com



@

cticentro@ctimonzabrianza.it

ctiest@ctimonzabrianza.it

natalino.gimmelli@ctimonzabrianza.it

anna.aneli@ctimonzabrianza.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Prof.ssa M.Cristina Tebaldi
Prof. Biagio Capuano
Prof.ssa Lorenza Brucculeri